

Ordinanza N° 28/2019

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n° 10024 in data 01/04/2019, con la quale la Soc. LTM

S.r.l., con sede a Marghera-Venezia (VE), ha richiesto la proroga dell'ordinanza n.

2/2019 emessa in data 11/01/2019 da questa Capitaneria di porto, intesa a

disciplinare la sicurezza della navigazione nello specchio acqueo del Canale

Colombuola – Isola del Tronchetto, al fine di eseguire i lavori di formazione di n.4

(quattro) tripodi per nuovo ormeggio Ferry Boat A.C.T.V.;

VISTA: la nota protocollo n° 15712 in data 27/10/2018 dell'Autorità di Sistema Portuale del

Mar Adriatico, con la quale ha rilasciato la concessione demaniale per la

realizzazione di un nuovo approdo ferry-boat A.C.T.V.;

VISTE: le proprie ordinanze n. 02 e n. 05/2019, emesse rispettivamente in data 11/01/2019

e 21/01/2019, con le quali è stata disciplinata la navigazione in presenza delle unità

impegnate nei lavori di cui trattasi, ai soli fini di salvaguardare la sicurezza del

traffico portuale nonché la pubblica e privata incolumità;

VISTA la Legge n° 84/1994 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 17, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art 59 del relativo

Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che dalla data di emissione della presente ordinanza e fino al giorno 31/05/2019, l'Impresa LTM S.r.I. eseguirà, per conto della Concessionaria A.C.T.V. e sotto la diretta supervisione del Responsabile alla Sicurezza appositamente designato in atti, i lavori di formazione di n.4 (quattro) tripodi per nuovo ormeggio Ferry Boat ACTV, nel Canale Colombuola – Isola del Tronchetto, evidenziata nell'allegato stralcio planimetrico.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", tutte le unità in transito nello specchio acqueo interessato dalle attività in parola devono procedere alla minima velocità necessaria per il governo in sicurezza, e comunque ad un regime tale da non creare movimenti ondosi che disturbino il normale svolgimento delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della Ditta operante e mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a metri 30 (trenta) dal mezzo nautico in attività.

Articolo 2

In considerazione del fatto che durante l'arco temporale di cui al "rende noto", le manovre di ormeggio e disormeggio delle unità ferry boat A.C.T.V. potrebbero determinare un maggiore ingombro (sia in termini di tempo che di spazio) degli specchi acquei limitrofi a quelli interessati dai lavori, tutte le unità provenienti dal/in navigazione verso il canale della Colombuola prestino la massima attenzione e adottino ogni utile azione volta specificatamente a non intralciare la regolare e sicura effettuazione di dette manovre.

In presenza di navi all'ormeggio VE 123 della banchina "Piave" del porto di Venezia – Marittima, ubicato di fronte alla suddetta zona, dovrà presenziare un mezzo nautico con lampeggiante deputato a veicolare, ed eventualmente interrompere, la corsa delle unità transitanti nello specchio acqueo di cui al rende noto, limitatamente al tempo necessario ai ferry boat A.C.T.V. di eseguire le manovre di ormeggio/disormeggio ed evoluzione. Il concessionario di detto servizio di vigilanza dovrà rapportarsi con la Soc. "Venezia Terminal Passeggeri", al fine di attuare la funzione di moviere durante gli orari di arrivo, sosta e partenza effettivi delle navi passeggeri destinate al VE 123.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza dell'occorsa trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

